

Bur n. 78 del 18/10/2011

Difesa del suolo

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1580 del 04 ottobre 2011

D.Lgs 152/2006 – DCR 107/2009 – Piano di Tutela delle Acque. Modifica degli artt. 11 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Note per la trasparenza:

Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e la razionalizzazione delle modalità di utilizzo della risorsa stessa si ritiene necessario apportare alcune modifiche al testo degli artt. 11 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009.

Il comma 13 del suddetto art. 40, stabilisce che le norme del medesimo articolo possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dall'abrogato decreto legislativo 152/1999, individua nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) lo specifico piano di settore del quale le Regioni devono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per la specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dal Titolo II della parte terza del decreto legislativo stesso.

Con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato il PTA, composto anche dall'Allegato 3 – Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

In particolare, l'articolo 40 delle NTA stabilisce le azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee, con particolari restrizioni nei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela qualitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E".

Il comma 13 del suddetto art. 40, dispone che le norme del medesimo articolo possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Per la tutela delle risorse idriche sotterranee e per razionalizzare le modalità di utilizzo della risorsa la Giunta regionale, con deliberazione n. 46/CR del 7.6.2011 ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche al testo del citato art. 40 delle NTA, come di seguito indicato.

Pozzi ad uso domestico

Il comma 9 dell'art. 40 stabilisce che "La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa esclusivamente in zone sprovviste di acquedotto civile".

Ai sensi dell'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici":

"Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e

le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame."

Con deliberazione n. 383 del 23 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato alcune disposizioni relative ai pozzi domestici consentendone, tra l'altro, la realizzazione anche nelle aree servite da acquedotto, esclusivamente nei casi in cui:

a) già esiste un'utenza potabile da acquedotto pubblico, ma il soggetto gestore del servizio dichiara di non poter soddisfare adeguatamente il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;

b) non esiste già un'utenza potabile da acquedotto e il soggetto gestore del servizio idrico dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento.

Con il divieto di realizzare pozzi per l'utilizzo domestico delle acque sotterranee, che non richiede rilascio di concessione di derivazione, nelle zone servite da acquedotto di fatto si obbliga l'utente a utilizzare la preziosa risorsa idropotabile anche per l'innaffiamento di orti e giardini, per i quali è sufficiente acqua di qualità inferiore, rilevabile nella falda più superficiale.

Si ritiene, pertanto, di consentire la realizzazione delle derivazioni di acque sotterranee per uso domestico destinato esclusivamente all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda. Resta l'obbligo di allacciarsi all'acquedotto per la parte di utilizzo potabile (umano e animale) se risulta disponibile il servizio.

Pertanto, al comma 1 dell'art. 40 dopo la lettera j) è inserita la seguente lettera k):

"k) derivazione di acque sotterranee per uso domestico destinato all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda;"

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 40 è così sostituito:

"9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:

a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;

b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda."

Pozzi ad uso irriguo

E' stata segnalata la necessità di dover disporre di portata d'acqua da utilizzare per l'uso irriguo al di fuori dei normali periodi di fornitura stagionale da parte dei consorzi di bonifica.

L'uso irriguo comprende anche le necessità idriche connesse al compimento del ciclo agrario quali, ad esempio, gli utilizzi per antibrina, per i trattamenti fitosanitari, oltre alle esigenze di soccorso al verificarsi di condizioni particolarmente siccitose.

Si ritiene di consentire la realizzazione di pozzi da parte di soggetti diversi dai consorzi di bonifica per tali utilizzi, qualora il consorzio di bonifica attesti l'impossibilità a soddisfare le richieste in quanto esterne al normale periodo di fornitura stagionale.

Per tali motivi, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 è così sostituita:

"e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;"

Parimenti, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 40 è così sostituita:

"a) uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica;"

Particolari attività

Sono pervenute richieste in merito alla possibilità di poter consentire la derivazione di acque dalle falde sotterranee nel caso di utilizzi destinati allo svolgimento di particolari attività volte al conseguimento del miglioramento della qualità ambientale o al perseguimento di scopi sociali e che non hanno fini di lucro, non sono a uso personale né commerciale.

In particolare, ci si riferisce alla necessità di disporre di pozzi per le attività ittogeniche, non a fini commerciali o di lucro ma destinate al ripopolamento dei corsi d'acqua, per le quali è necessario poter disporre di acqua della massima qualità nelle delicate fasi della schiusa delle uova e del periodo di allevamento degli avannotti, qualora tale qualità non sia riscontrabile nella derivazione superficiale.

Inoltre, si ritiene di poter consentire la realizzazione di pozzi per quelle attività sportive non a fini di lucro che richiedono l'irrigazione delle superfici occupate.

Pertanto, all'art. 40 comma 1 dopo la lettera k), così come introdotto dal punto precedente, è inserita la seguente lettera l):

"l) derivazione di acque sotterranee per lo svolgimento di attività che non hanno fini di lucro, non sono ad uso personale né commerciale, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda, per le seguenti finalità:

1) allevamento ittogenico per il ripopolamento dei corsi d'acqua, limitatamente al periodo nel quale la derivazione superficiale non ne consenta l'utilizzo;

2) irrigazione di struttura sportiva, qualora il consorzio di bonifica non possa garantire il servizio."

Fontane a getto continuo

Si pone da tempo la problematica del consistente spreco di risorsa idrica con depressurizzazione delle falde sotterranee causato dalle cosiddette "fontane" a getto continuo, utilizzate principalmente per scopi ornamentali. Sono derivazioni di acque artesiane profonde di ottima qualità, anche potabile, che mediante pozzi spontaneamente risalgono in pressione fino in superficie con portate per di più significative e che poi confluiscono nella rete idrografica superficiale.

Per tali motivi, la lettera c) del comma 3 dell'articolo 40 è così sostituita:

c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. Sono vietati i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo).

Con la medesima DGR 46/CR/2011 si è, inoltre, stabilito di ritenere che nell'uso irriguo, di cui al punto precedente, sono comprese anche le necessità idriche connesse al compimento del ciclo agrario quali, ad esempio, gli utilizzi per antibrina e per i trattamenti fitosanitari oltre alle esigenze di soccorso al verificarsi di condizioni particolarmente siccitose

Parere della Settima Commissione consiliare

Al fine di apportare le suddette modifiche, la citata DGR 46/CR/2011 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, previsto dall'art. 40, comma 13 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

Con parere n. 119 espresso nelle sedute del 29 luglio 2011 e del 9 settembre 2011, la Settima Commissione consiliare si è espressa favorevolmente con ulteriori modifiche, anche all'art. 11 delle NTA, al testo proposto dalla Giunta regionale, come di seguito si specifica.

All'art. 40, al comma 1, lett. k) e al comma 9, lett. b), dopo le parole "prima falda" inserire la parola "*freatica*";

All'art. 40, comma 1, lett. l) dopo le parole "ad uso personale" sono sopresse le parole "né commerciale" e dopo la parola "prima falda" aggiungere le parole "*freatica, esclusivamente*";

All'art. 40, comma 3, lett. c) dopo le parole "fontane a getto continuo" è aggiunto il seguente periodo:

" : entro la data del 31 dicembre 2011 i pozzi esistenti di tale tipologia devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente."

La commissione chiede inoltre di inserire nel Piano all'art. 11 il seguente comma 8:

"8. Qualora l'acqua prelevata da pozzi contenga concentrazioni di sostanze pericolose individuate come significative dal competente dipartimento provinciale A.R.P.A.V., e queste possano essere trasmesse al corpo idrico, superficiale o sotterraneo, ricettore dell'acqua emunta dai pozzi stessi, il prelievo da tali pozzi e' vietato ed i medesimi devono essere immediatamente chiusi con apposita saracinesca, qualora presente, ed essere comunque resi inutilizzabili fintanto che non permane lo stato di inquinamento"

In considerazione del tempo trascorso dalla prima seduta della Settima Commissione consiliare, si ritiene di modificare al 30 giugno 2012 il termine per la chiusura delle fontane a getto continuo riferito alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 40, così come integrato dal parere della Settima Commissione consiliare, specificando ulteriormente che tale termine è riferito ai pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo) senza specifico impiego.

Si tratta ora di prendere atto del suddetto parere della Settima Commissione consiliare e di approvare le modifiche degli artt. 11 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI il R.D. 1775/1933 e il D.Lgs. 152/2006;

VISTE la DGR 383/2010 e la DGR 46/CR/2011;

VISTA la DCR 107/2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTI gli artt. 11 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTO il parere della Settima Commissione consiliare n. 119 espresso nelle sedute del 29.7.2011 e del 9.9.2011;

delibera

1. di stabilire, per quanto riportato nelle premesse, le seguenti modifiche degli artt. 11 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/2006, approvato con DCR 107/2009:

– dopo il comma 7 dell'articolo 11 è inserito il seguente comma 8:

"8. Qualora l'acqua prelevata da pozzi contenga concentrazioni di sostanze pericolose individuate come significative dal competente dipartimento provinciale A.R.P.A.V., e queste possano essere trasmesse al corpo idrico, superficiale o sotterraneo, ricettore dell'acqua emunta dai pozzi stessi, il prelievo da tali pozzi è vietato ed i medesimi devono essere immediatamente chiusi con apposita saracinesca, qualora presente, ed essere comunque resi inutilizzabili fintanto che non permene lo stato di inquinamento"

– la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 è così sostituita:

"e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;"

– dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 40 è inserita la seguente lettera k):

"k) derivazione di acque sotterranee per uso domestico destinato all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica;"

– dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 40, così come introdotto dal punto precedente, è inserita la seguente lettera l):

"l) derivazione di acque sotterranee per lo svolgimento di attività che non hanno fini di lucro, non sono ad uso personale, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica, esclusivamente per le seguenti finalità:

1) allevamento ittiogenico per il ripopolamento dei corsi d'acqua, limitatamente al periodo nel quale la derivazione superficiale non ne consenta l'utilizzo;

2) irrigazione di struttura sportiva, qualora il consorzio di bonifica non possa garantire il servizio."

– il comma 9 dell'articolo 40 è così sostituito:

"9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:

a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;

b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica."

– la lettera c) del comma 3 dell'articolo 40 è così sostituita:

"c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. Sono vietati i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo): entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi esistenti di tale tipologia (pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego – fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente".

– la lettera a) del comma 4 dell'articolo 40 è così sostituita:

"a) uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica;"

2. di ritenere che nell'uso irriguo, di cui al punto precedente, sono comprese anche le necessità idriche connesse al compimento del ciclo agrario quali, ad esempio, gli utilizzi per antibrina e per i trattamenti fitosanitari oltre alle esigenze di soccorso al verificarsi di condizioni particolarmente siccitose;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.